

## APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE ZONA SPINA 2 – CITTA' DI TORINO - PROCEDURA APERTA N. 83/2013

### RISPOSTE QUESITI - SESTA PARTE

#### Quesito N. 55

In data 21 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*- Relativamente al bando di cui in oggetto vorremmo sapere se l'Allegato 1 al Disciplinare di gara n. 83/2013 riporta un errore materiale nell'indicazione del paragrafo 15 punto A2) in luogo del paragrafo 14 punto A2) circa i requisiti minimi di capacità economica e tecnica di progettazione*

Risposta - Si tratta di un mero errore materiale - leggasi 14 A 4; del resto il disciplinare richiama la ricevuta, che è indicata al n. 14 A 4. Inoltre a pag. 25, inizio pagina, viene confermato che la ricevuta è quella del punto 14 A 4.

*NB - Vedere in merito la risposta al quesito n. 21 e le ulteriori informazioni per i concorrenti, inserite sul sito della Città di Torino - Appalti e Bandi*

#### Quesito N. 56

In data 21 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*avendo la scrivente impresa intenzione di partecipare alla procedura aperta N. 83/2013 - APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE ZONA SPINA 2 – CITTA' DI TORINO come impresa singola e indicazione del progettista, incaricato della progettazione esecutiva comunica quanto segue: a pag. 14 del disciplinare di gara, punto b) recita: "avere espletato, negli ultimi 10 anni, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui al precedente punto 1), per un importo globale di lavori, per ogni classe e categoria, non inferiore ai seguenti importi (corrispondenti a circa 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie).*

*A pag. 15 viene riportato: "I servizi di ingegneria valutabili, ai sensi dell'art. 253 comma 15 bis, del D.Lgs n.163/06 e s.m.i per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Essendo tali norme decadute si chiede: 1) dobbiamo tener presente solo la dichiarazione di cui al punto b) di pag. 14 o quanto riportato a pag. 15 è lex specialis?*

Risposta - Come indicato nel Disciplinare di Gara, occorre tener presente delle disposizioni dettate dall'Art. 253 - Norme transitorie, comma 15-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che espressamente recita "In relazione alle procedure di affidamento di cui [articolo 91](#), fino al 31 dicembre 2015 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'[articolo 47](#), con le modalità ivi previste.

*Nb (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008, poi modificato dall'art. 4, comma 2, lettera ll), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 26, comma 2, legge n. 98 del 2013)"*

#### Quesito N. 57

In data 21 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*"L'adozione del formato A4 (cartelle dattiloscritte) si riferisce al solo testo, cioè al solo corpo della Relazione? Vorremmo sapere, nello specifico, se sia possibile adottare il formato A3 con il solo scopo grafico (sfondo, fotografie) e occuparne la sola facciata A4 con la relazione di testo"*

Risposta – Si precisa che le relazioni tecniche devono essere contenute nel numero delle cartelle indicate nei suddetti punti 14 B1), 14 B2), 14 B3), 14 B4), 14 B5) e 14 B6) del Disciplinare di gara, tenuto conto delle precisazioni sottolineate a pagina 22 del medesimo disciplinare. Infine, in riferimento al suddetti punti si precisa che è a discrezione dei concorrenti produrre schemi grafici esplicativi, tenuto conto dei limiti previsti dal Disciplinare, secondo quanto sopra descritto.

Infine, nel Disciplinare non vengono indicati metodi di fascicolazione e/o impaginazione delle relazioni tecniche, pertanto tale aspetto è a discrezione dei concorrenti.

#### Quesito N. 58 e 59

In data 15 e 17 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

### **- Prima trasmissione 15 ott. 2013**

*“Con riferimento alla procedura in oggetto, in merito ai lavori di scavo e movimento terra, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:*

*Considerato che:*

- *le voci di E.P.U. relative allo scavo prevedono tutte che il materiale di risulta venga stoccato e lasciato nell'area di cantiere;*
- *l'art. 25.A02.A15.005 prevede un sovrapprezzo per il solo trasporto a discarica oltre i 5 km;*
- *l'art. 17 del C.S.A. al punto 8, prevede che sia onere dell'appaltatore lo smaltimento dei rifiuti, comprese le eventuali caratterizzazioni ed i relativi trasporti a discarica (senza pretesa di alcun riconoscimento economico);*
- *l'art. 58 del C.S.A. al punto p., prevede che i rifiuti (ad eccezione dei solidi urbani ed assimilabili) debbano essere conferiti a discarica, ad eccezione di quanto richiamato all'art. 3.3.2 del C.S.A.;*
- *la Relazione specialistica sugli aspetti ambientali terre e rocce da scavo al capitolo 4.3 evidenzia la necessità dell'attivazione delle procedure di bonifica ambientale sull'area di intervento;*
- *l'art. 3.3.2 del C.S.A. parla di “eventuale” intervento di bonifica (contraddicendo la Relazione specialistica) e riporta che gli oneri di discarica dei materiali provenienti dalle operazioni di bonifica sono a carico della Stazione Appaltante. Riporta inoltre “pertanto lo smaltimento del materiale di scavo prodotto durante le lavorazioni escavatorie, successive all'eventuale intervento di bonifica, non dovrà costituire ulteriore onere per la Stazione Appaltante”.*

*Alla luce delle premesse si chiede di chiarire:*

- 1) *A chi sarà in capo l'attivazione dei procedimenti di bonifica e come si dovrà comportare l'impresa aggiudicatrice in merito alle tempistiche offerte, considerati i tempi delle procedure di attività di bonifica.*
- 2) *Come sarà trattato, economicamente parlando, il materiale di scavo oltre lo strato superficiale oggetto di bonifica ambientale, qualora dalle ulteriori caratterizzazioni puntuali risultassero valori peggiorativi rispetto a quelli delle caratterizzazioni eseguite e riportate negli elaborati di gara.*
- 3) *Se il materiale restante dopo le attività di bonifica, scavo e reinterro per lavori previsti, dovrà essere stoccato in cantiere come da previsione di Elenco Prezzi Unitari o dovrà essere trasportato e smaltito (in discarica come rifiuto e/o mediante piano di riutilizzo).*
- 4) *Se tale materiale dovesse essere smaltito a discarica, il motivo per cui non sono previsti nel computo metrico né trasporto né tantomeno oneri di discarica ed invece un sovrapprezzo per trasporto a discarica.*

### **Risposte della S.A.**

- 1) L'attivazione dei procedimenti di bonifica sarà in capo alla Stazione Appaltante, che parallelamente allo svolgimento della gara d'appalto si è attivata per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
- 2) Tutto il materiale di scavo che a seguito di ulteriori caratterizzazioni dovesse presentare uno sfioramento dei limiti delle CSC per destinazione d'uso industriale o commerciale, così come indicato al paragrafo 3.3.2 MATERIALE DI SCAVO – TERRE E ROCCE DA SCAVO del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte III, Opere Edili Architettoniche, dovrà essere trattato con le stesse modalità indicate al paragrafo medesimo.
- 3) L'art. 17, punto 8, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I e II – Disposizioni Generali e Speciali (così come riportato nella premessa ai quesiti) recita: “Spetta all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le eventuali ulteriori caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato all'art. 58 del presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività, compresi eventuali tempi aggiuntivi e/o sospensioni per l'espletamento e completamento delle stesse, fatte salve le precisazioni e le puntuali prescrizioni dettate all'art. 3.3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte III “DISPOSIZIONI TECNICHE – OPERE EDILI ARCHITETTONICHE”, a cui si rimanda per un attenta lettura e valutazione.”. Pertanto il materiale restante dopo le attività di bonifica, scavo e reinterro per i lavori previsti, dovrà essere gestito dall'Appaltatore secondo le leggi e le normative vigenti in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/06 e D.M. 161/12 e s.m.i.) e l'Appaltatore potrà procedere secondo le tre modalità descritte ai paragrafi 3.3.3 – MATERIALE DI SCAVO IN REGIME DI RIFIUTO, 3.3.4 – RIUTILIZZO PRESSO SITO DI PRODUZIONE AI SENSI DELL'ART. 185 D.LGS. 152/06 E S.M.I. e 3.3.5 RIUTILIZZO AI SENSI DEL D.M. 161/12 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte III, che non prevedono oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. In merito si rimanda anche alla lettura del paragrafo 3.3.10.3 - TRASPORTO MATERIALI DI SCAVO del capitolato medesimo.
- 4) Il computo metrico non prevede i costi di trasporto e smaltimento, in quanto l'art. 17 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE, punto 8, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I e II – Disposizioni Generali e Speciali, prevede che gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le eventuali ulteriori caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, spettino all'Appaltatore. Si precisa che gli oneri derivanti dal solo smaltimento del materiale prodotto durante l'eventuale intervento di bonifica saranno a carico della Stazione Appaltante (rif. paragrafo 3.3.2 MATERIALE DI SCAVO – TERRE E ROCCE DA SCAVO). La predetta condizione contrattuale, pertanto, dovrà essere tenuta in debita considerazione in fase di formulazione dell'offerta.

## **- Seconda trasmissione 17 ott. 2013**

*“ Con riferimento alla procedura in oggetto, a fronte delle differenti versioni riportate sugli elaborati di gara sotto descritti, si richiede, nei casi specifici, nei casi specifici e in casi analoghi di evidente contrasto tra elaborati grafici e documenti (EPU o Capitolato), quali sono i documenti a cui fare riferimento per la corretta analisi dei costi.*

### Facciate strutturali:

*“ELENCO PREZZI UNITARI” EL\_NP\_ARCH – NP\_ED\_01 e punto 3.14.2 del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO è chiaramente descritto un sistema di facciata “con struttura portante a montanti e traversi in alluminio, con inserimento di cellule indipendenti con profili a taglio termico non in vista dall'esterno su cui è inserito il vetro strutturale”.*

*Questo sistema così descritto porta, senza ombra di dubbio, nella direzione della facciata strutturale integrale.*

*“ELABORATO GRAFICO” tavola AR17 (peraltro unico disegno relativo a particolari costruttivi di facciata) mostra chiaramente un sistema montanti e traversi a ritegno meccanico in contrasto con quanto sopra indicato.*

### Partizioni interne:

*“TRAMEZZE E MURATURE INTERNE” si sono rilevate indicazioni tra loro contrastanti riportate nell'elaborato grafico AR18 STRATIGRAFIA MURATURE, nel CAPITOLATO SPECIALE OPERE EDILI ARCHITETTONICHE al punto 3.5, e nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI ARCHITETTONICHE.*

*Ad esempio, per la muratura M13 quanto riportato nel capitolato speciale coincide con l'elaborato grafico, ma non con il computo metrico estimativo; sorge il dubbio che la tipologia di tale muratura sia di altra natura e/o individuata con un altro codice alfanumerico. Alcune altre tipologie di murature presentano problemi analoghi, di volta in volta le indicazioni coincidono o contrastano alternativamente tra i documenti di gara precedentemente citati.*

### Risposte della S.A. –

FACCIAE STRUTTURALI - Si precisa che il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte III, al paragrafo 3.14.2 descrive puntualmente ed in modo esaustivo la tipologia di serramento da realizzare, in conformità alla voce di elenco prezzi NP\_ED\_01. Nel caso specifico la Tav. AR17 riporta la vista d'insieme non in contrasto con la descrizione di capitolato, pertanto i nodi riportati sul medesimo elaborato sono puramente indicativi e privilegiano gli aspetti dimensionali piuttosto che quelli tipologici e dunque non prevalenti rispetto alla descrizione capitolare.

PARTIZIONI INTERNE - (La muratura M13 così come rappresentata nell'abaco delle murature corrisponde alla descrizione di Capitolato di cui al punto 3.5.5.1 così come anche al computo metrico estimativo. In generale si precisa che il computo metrico, in casi particolari, può riportare voci di prezzo utilizzate “per assimilazione” ad altri materiali o lavorazioni analoghi.

Resta inteso che dovranno essere adottate le soluzioni progettuali più aderenti alle finalità per le quali l'opera è stata progettata e comunque quelle meglio rispondenti alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, quindi alle norme di buona tecnica esecutiva e di estetica.

## **Quesito N. 60**

In data 16 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*“Ai progettisti è richiesta una dichiarazione scritta della Soc/Compagnia di Assicurazione con l'impegno a costituire apposita polizza in caso affidamento, pertanto Vi chiediamo se detta polizza deve contenere la clausola di validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta ed il rinnovo per ulteriori 180 giorni.*

Risposta – Nel merito si prega di far riferimento a quanto già espresso nella risposta al quesito n. 13 pubblicato sul sito della Città di Torino - Appalti e Bandi.

Ad integrazione, si precisa che la validità di 180 gg. riguarda la polizza relativa al deposito cauzionale da presentare in sede di gara, mentre la polizza dei progettisti, come peraltro evidenziato al citato articolo 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante a far data dall'approvazione del progetto esecutivo dell'appalto integrato, per tutta la durata dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

## **Quesito N. 61**

In data 21 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*“Essendo l'impresa qualificata per progettazione fino alla classifica VIII ma non avendo i requisiti di cui al punto 14 A2) punto 2a) fatturato globale per servizi di progettazione, riferito agli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando, non inferiore ad Euro 880.000,00 (corrispondente a 2 volte l'importo di progettazione esecutiva posto a base d'asta); b) avere espletato, negli ultimi 10 anni, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui al precedente punto 1), per*

*un importo globale di lavori, per ogni classe e categoria, non inferiore ai seguenti importi (corrispondenti a circa 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie): ect. - con riferimento al disciplinare di gara pag. 18 ultimo capoverso: "I progettisti dovranno presentare l'impegno a costituire la polizza di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 163/06. (Rif. art. 268 del D.P.R. n. 207/2010 e determinazione AVCP n. 6 dell'11 luglio 2007)".*

*- si chiede: nel caso in cui il progettista è indicato e non associato, la dichiarazione di impegno a costituire la polizza di cui all'art. 111 del d.lgt. n. 163/2006, deve essere rilasciata da: 1) dall'impresa partecipante; 2) comunque dal progettista; 3) o deve essere del tutta omessa?*

**Risposta** – Per tale aspetto si prega di far riferimento a quanto già espresso nella risposta al quesito n. 13 pubblicato sul sito della Città di Torino - Appalti e Bandi.

### **Quesito N. 62**

In data 23 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*"In riferimento al quesito n. 24 si chiede se gli importi dei lavori IXa e Ig rispettivamente Euro 1.121.215,00 e Euro 3.608.785,00 al fine del calcolo dei requisiti e quindi:*

*IXa -  $1,5 \times 1.121.215,00 = 1.681.822,00$*

*Ig -  $1,5 \times 3.608.785,00 = 5.413.177,00$*

*Servizi di punta*

*IXa -  $0,60 \times 1.121.215,00 = 672.729,00$*

*Ig -  $0,60 \times 3.608.785,00 = 2.165.271,00$*

*Sono da tenere separati anche nel caso in cui i requisiti vengano soddisfatti entrambi con lavori della classe categoria Ig oppure si possono sommare gli importi richiesti per la IXa e Ig e soddisfare un unico requisito in Ig come di seguito riportato:*

*Ig -  $1.681.822,00 + 5.413.177,00 = 7.094.999,00$*

*Servizi di punta*

*Ig -  $672.729,00 + 2.165.271,00 = 2.838.000,00$*

**Risposta** - Fermo restando quanto già espresso nella risposta al quesito n. 24, e richiamando inoltre quanto già precisato nella risposta al quesito n. 16, punto 2, (entrambi inseriti nell'apposito sito della Città di Torino) si evidenzia che, ai fini della dimostrazione dei due servizi di punta, è preferibile tenere separati gli importi dei lavori, ancorché la categoria di progettazione Ig possa ricomprendere lavori analoghi a quelli della categoria IXa e pur dimostrando i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara per la categoria IXa anche con lavori di cui alla suddetta categoria Ig.

### **Quesito N. 63**

In data 18 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

*Quesito 1) Rilevato che al punto 9 dell' elaborato ACU r Relazione specialistica sulla valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, relativo al capitolo Ottimizzazione della risposta acustica e delle condizioni di comfort acustico degli ambienti interni" - Auditorium, pag. 57, si dispone che "Per quanto riguarda la finitura delle pareti laterali e della parete di fondo della sala è stato previsto l'inserimento di sistemi di elementi fonoassorbenti a lamelle montati con retrostante intercapedine d'aria riempita di lana minerale", tale prescrizione non trova rappresentazione né negli elaborati grafici di progetto (che a riguardo indicano parete tipo M3 di cui all'elaborato AR18) né tantomeno nel Capitolato Speciale d'Appalto, si richiede quale delle due soluzioni deve essere quotata e con quali specifiche.*

*Quesito 2) Rilevato che al punto 9 dell' elaborato ACU r Relazione specialistica sulla valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, relativo al capitolo Ottimizzazione della risposta acustica e delle condizioni di comfort acustico degli ambienti interni" - Il Laboratorio, pag. 63, si dispone che "Nel laboratorio al piano terra e ammezzato .. al fine di ridurre il tempo di riverberazione, è stato previsto il un trattamento fonoassorbente in corrispondenza del soffitto. In particolare per il contenimento del tempo di riverberazione entro i valori ottimali si prevede l'inserimento di baffles fonoassorbenti: si tratta di pannelli acustici verticali in lana di roccia, rivestiti su entrambi i lati con velo vetro verniciato in bianco o colorato (finitura liscia) racchiusi sui quattro lati da una cornice metallica, appesi al soffitto attraverso l'utilizzo di aste filettate", tale prescrizione non trova rappresentazione né negli elaborati grafici di progetto né tantomeno nel Capitolato Speciale d'Appalto, si richiede se tale soluzione deve essere quotata e con quali specifiche.*

**Risposta** –

Il documento "Relazione specialistica sulla valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi" (ACUr), contiene alcune indicazioni relative alla fonoassorbente dei materiali, che, nel caso specifico, possono dipendere dall'allestimento della sala conferenze piuttosto che dalle sorgenti sonore collocate all'interno dei laboratori del piano terra.

Per la completezza della trattazione la relazione dà indicazioni anche in tal senso, sebbene gli allestimenti e la fornitura di apparecchiature specifiche finalizzate alle attività che si svolgeranno all'interno dei laboratori, non facciano parte dell'appalto.

Il progetto a base di gara prevede, pertanto, la fornitura e posa dei soli elementi descritti in capitolato.

### **Quesito N. 64**

In data 23 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

- *L'allegato 1 di pag. 28 del Disciplinare di gara fa riferimento al paragrafo 15 punto A2), trattasi di refuso ed è quindi da considerarsi esatta la dicitura "di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economica e tecnica di progettazione nei termini e nei modi previsti al paragrafo 14 punto A2) del Disciplinare di gara?*
- *Trattandosi di indicazione di RTI tra progettisti costituendo, l'apposita dichiarazione scritta da Soc/Compagnia di assicurazione con l'impegno a costituire polizza in caso di affidamento, dovrà essere intestata al RTI o ciascun progettista si dovrà far rilasciare un impegno a lui singolarmente intestato?*

Risposte –

- Sul primo quesito vedere errata corregge sul sito web del Comune di Torino al link Appalti e Bandi.
- Per il secondo quesito l'impegno a costituire la polizza di cui all'art. 111 del D.Lgs n.163/06 e smi, va rilasciato al costituendo R.T.I. da apposita compagnia assicuratrice legittimata a rilasciare le predette polizze di responsabilità.

### **Quesito N. 65**

In data 21 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*"I progettisti indicati (nel caso specifico un ATI costituenda)devono indicare di possedere i requisiti di cui ai punti a, b, c, d, con riferimento ai dati minimi richiesti dal Disciplinare di gara oppure devono indicare dettagliatamente gli importi riferiti alla loro singola posizione per ognuno dei predetti punti richiesti?"*

Risposta - Per la dichiarazione dei requisiti in oggetto occorre far riferimento all'allegato 1 del Disciplinare di gara, dove viene richiesto di dichiarare di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economica e tecnica di progettazione nei termini e nei modi previsti al paragrafo 14 punto A2) del "Disciplinare di gara".

Nel merito, si evidenzia che in detto allegato è stato indicato erroneamente il paragrafo **15** punto A2), mentre la dicitura esatta è il paragrafo **14** punto A2) - (vedere errata corregge sul sito web del Comune di Torino al link Appalti e Bandi).

### **Quesito N. 66**

In data 25 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

*Premesso che:*

- 1. Il Disciplinare di Gara al punto 10.2 pag. 4 espressamente prevede "Le soluzioni migliorative proposte dovranno essere finalizzate ad approfondire e migliorare la qualità tecnica dell'opera relativamente ai tamponamenti esterni ed alle partizioni interne dell'edificio, con particolare riferimento ai sistemi e materiali utilizzati per l'isolamento termico/acustico, in funzione degli aspetti ambientali ed energetici, anche tenuto conto delle caratteristiche ecocompatibili e del loro effetto sulla valutazione data dal Protocollo ITACA" (il neretto sottolineato è della scrivente).*
- 2. Il Disciplinare di Gara al punto 10.5 pag. 5 espressamente prevede "Le soluzioni migliorative proposte dovranno essere finalizzate ad approfondire e migliorare la qualità tecnica dell'opera per quanto concerne gli aspetti relativi agli impianti termomeccanici, con riferimento all'uso di fonti energetiche alternative, alla manutenibilità ed all'ottimizzazione dei costi di gestione, in modo da ottimizzare i consumi energetici e il confort ambientale, tenuto anche conto dei loro effetti sulla valutazione energetico-ambientale data dal Protocollo ITACA" (il neretto sottolineato è della scrivente).*
- 3. Il Disciplinare di Gara al punto 10.6 pag. 6 espressamente prevede "Le soluzioni migliorative proposte dovranno essere finalizzate ad approfondire e migliorare la qualità tecnica dell'opera per quanto concerne gli aspetti relativi agli impianti elettrici, con riferimento all'uso di fonti energetiche alternative, alla manutenibilità e dall'ottimizzazione dei costi di gestione, in nodo da ottimizzare il controllo dell'edificio in termini di sicurezza e di gestione dei dati, tenuto anche conto dei loro effetti sulla valutazione energetico-ambientale data dal Protocollo ITACA" (il neretto sottolineato è della scrivente).*
- 4. Il Capitolato Speciale di Appalto all'art. 19 punto 8 pag. 19 espressamente prevede: "Nel caso in cui l'Appaltatore concludesse l'opera e non riuscisse a raggiungere e dimostrare la certificazione protocollo ITACA Nazionale – Uffici 2011 secondo il punteggio offerto in sede di gara, migliorativo rispetto al minimo di 2,8, sarà applicata una penale massima del 5% del valore del contratto, valutata in proporzione al delta di scostamento raggiunto dall'Appaltatore" (il neretto sottolineato è della scrivente).*

Con riferimento alla risposta al quesito n. 51 in cui si conferma corretta l'interpretazione secondo la quale "il concorrente, in sede di offerta, presenterà le proposte migliorative in relazione a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, senza produrre alcuna valutazione in merito al protocollo ITACA si richiede di precisare:

1. Come deve essere espresso il punteggio offerto in sede di gara migliorativo rispetto al minimo di 2,8 previsto all'Art. 19 punto 8 del Capitolato Speciale di Appalto;
2. Come deve essere espresso l'effetto sulla valutazione energetico-ambientale data dal protocollo ITACA richiesta ai punti 10.2, 10.5 e 10.6 del Disciplinare di Gara.

**Risposta** - Si precisa che il Disciplinare di gara individua i criteri di natura qualitativa per le proposte migliorative da formularsi a cura dei concorrenti, senza entrare nel merito delle modalità con cui esprimere le stesse che, infatti, sono a discrezione dei concorrenti.

Nel Disciplinare non viene richiesta, in modo specifico, la dimostrazione del punteggio ITACA in sede di gara ed inoltre il valore minimo di 2,8 è una prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto (art. 19, punto 8) dove implicitamente emerge che, nel caso in cui l'Appaltatore concludesse l'opera senza rispettare almeno il suddetto valore minimo, sarà applicata una penale.....omissis....

Nel merito, si invita a leggere le risposte ai quesiti presenti sul sito della Città di Torino - Appalti e Bandi.

### **Quesito N. 67**

In data 17 ottobre u.s. un concorrente ha posto le seguenti domande:

**Quesito 1)** per quel che concerne il quesito 1 da noi posto in data 2.10.2013 e la vostra risposta dell'11.10.2013, chiediamo di confermare la possibilità per un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, di partecipare alla procedura in oggetto, ripartendo al proprio interno le lavorazioni come segue:

Impresa capogruppo mandataria (in possesso dell'attestazione SOA categoria OG1- classe VIII e categoria OG11 - classe VI) eseguirà le seguenti lavorazioni:

- il 60% delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1;
- il 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS18A, dichiarando di subappaltarle interamente;
- il 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS18B, dichiarando di subappaltarle interamente;
- il 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS3;
- il 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS30.

Impresa mandante (in possesso dell'attestazione SOA categoria OG1- classe V, categoria OG11 - classe III Bis e categoria OS4 - classe II) eseguirà le seguenti lavorazioni:

- il 40% delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1;
- il 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS28;
- il 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS4.

**Quesito 2)** Nel caso di partecipazione di un costituendo RTI chiediamo di chiarire come lo stesso debba indicare le lavorazioni che intende subappaltare, e precisamente:

- opzione 1) deve indicarle tutte in un'unica dichiarazione firmata congiuntamente da tutte le imprese dell'RTI;
- opzione 2) ogni singola impresa dell'RTI deve produrre una propria dichiarazione dove indica esclusivamente le lavorazioni di propria competenza che intende subappaltare?

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un costituendo RTI, l'impresa capogruppo non può rendere dichiarazioni per nome e conto delle mandanti e di conseguenza non è possibile che la stessa renda singolarmente una dichiarazione di subappalto indicando sia le lavorazioni di propria competenza che quelle delle mandanti.

**Quesito 3)** chiediamo conferma che, nel caso i cui le figure indicate dal concorrente (ipotesi B1 del disciplinare) per l'attività di progettazione esecutiva siano un costituendo raggruppamento di professionisti come definito dall'art. 90, punto g), del D.Lgs 12.04 2006 n. 163, quest'ultimo, al fine di uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs, 163/2006 debba rendere una dichiarazione di intenti nella quale siano indicati il soggetto capogruppo, l'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza di cui all'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 nonché la ripartizione delle prestazioni tra i soggetti stessi in conformità all'art 37, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 .

**Risposte -**

**Quesito 1)** Per quanto dettagliato ed elencato da codesta Società nel quesito in oggetto, parrebbe corretta l'articolazione del costituendo raggruppamento temporaneo misto.

**Quesito 2)** Si prega di far riferimento a quanto puntualmente dettato dal Disciplinare di gara al paragrafo "per le riunioni dei concorrenti" pag. 19 dove puntualmente viene indicato che "Ciascuna delle imprese associate dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste, ad eccezione di quelle di cui al punto 14 A1, lettere l), m) (subappalto), e la ricevuta di cui al punto 14A4, richiesta per la sola impresa capogruppo"

NB - Nel merito dei riferimenti e dei richiami espressi nel Disciplinare a proposito del paragrafo 15 si prega di vedere errata corrige sul sito web del Comune di Torino al link Appalti e Bandi.

**Quesito 3)** Si conferma quanto indicato nel quesito espresso da codesta Società, richiamando i contenuti del Disciplinare di gara, a pag. 19, dove viene prescritto che *"E' altresì consentita la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, indicare l'impresa qualificata come capogruppo e contenere l'impegno che le stesse si conformeranno, in caso di aggiudicazione, alla disciplina dell'art. 37, comma 8 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i."*

### **Quesito N. 68**

In data 23 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*"Si chiede alla spettabile Stazione Appaltante di voler gentilmente chiarire se per soddisfare i requisiti speciali di progettazione per la partecipazione alla gara in oggetto, relativi alle singole classi e categorie di progettazione, possano ritenersi validi tutti i servizi di cui al comma 2 dell'art. 252 del d.P.R. 207 del 5/10/2010 (ovvero: progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, ecc.) inerenti la stessa classe e categoria in esame, in coerenza con la Determinazione AVLP n. 5 del 27 Luglio 2010 ("Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"), la quale al punto 2.2 ("Indicazioni sulla specificazione dei requisiti") a titolo esemplificativo chiarisce come "Sempre nell'ottica di individuare requisiti adeguati e proporzionati alla prestazione e di consentire la più ampia partecipazione di professionisti, per l'affidamento dell'incarico di collaudo risulterebbe restrittivo della concorrenza richiedere un'esperienza professionale maturata con esclusivo riferimento al collaudo, senza tener conto di altre attività che presentano aspetti affini o attinenti (direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza nei cantieri – cfr. determinazione dell'Autorità n. 2/2009)*

*Nello specifico si richiede di chiarire se possano ritenersi validi servizi di direzione lavori in equivalenza a quelli di progettazione esecutiva, nel rispetto comunque delle classi e categorie identificate nel bando di gara"*

**Risposta** - Si precisa che, per tutte le motivazioni già puntualmente espresse nel quesito stesso, le prestazioni professionali relative alla direzione dei lavori, possono essere considerate equivalenti/affini alla progettazione esecutiva, purché siano rispettate le classi e categorie richieste dal Bando di gara. In particolare, per questo ultimo aspetto si invita a prendere visione delle risposte ad altri precedenti quesiti, già formulate e inserite nell'apposito sito della Città di Torino - Appalti e Bandi.

### **Quesito N. 69**

In data 25 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*"A pag. 33 del capitolato speciale di appalto relativo agli impianti termo meccanici e idrici, alla voce "gruppo frigorifero ad assorbimento potenzialità frigorifera 170Kw" tra parentesi viene scritto "escluso dalla fornitura". A pagina 45 di 47 del computo metrico estimativo relativo agli impianti termo meccanici e antincendio, alla posizione num.ord. 549 e art.di elenco N96\_NP1T viene dettagliata e prezzata a € 67.187,37 la voce così descritta "provvista e posa di assorbitore con acqua di falda potenza frigorifera Kw 155". Il concorrente chiede se le due voci sono riferite alla medesima apparecchiatura, vista l'incongruenza dei Kw di potenza e se lo stesso ne deve tenere conto nella valutazione economica dell'offerta oppure no, ovvero chi deve fornire l'apparecchiatura"*

**Risposta** - Con riferimento al quesito posto da codesta Società, si precisa che la dicitura riportata a pag. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo agli impianti termomeccanici ed idrici, alla voce "gruppo frigorifero ad assorbimento potenzialità frigorifera 170kW" tra parentesi "escluso dall'appalto", è un semplice refuso.

Infatti, in tutte le altre parti del progetto a base di gara, ed in particolare nello stesso Capitolato, nella Relazione di calcolo, negli Elaborati grafici, nell'Elenco prezzi, nonché nel Computo metrico estimativo è descritto e quindi previsto in appalto il "Gruppo di assorbimento di potenzialità pari a 155kW".

### **Quesito N. 70**

In data 18 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*Sul documento denominato "el\_prezzi\_arch" alla pagina 3 di 16 inizio pagina figura il seguente articolo: CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA - Fornitura e posa di Cabina realizzata in due vani aventi la seguenti dimensioni.....omissis..... con unità di misura = **cad** e prezzo = Euro 145,07 - Si richiede di voler verificare tale prezzo unitario in quanto l'importo indicato nel documento sopra citato non sembrerebbe congruo rispetto alla descrizione della lavorazione; di conseguenza anche quanto indicato nel relativo computo metrico estimativo denominato "cme\_arch" a pagina 87, posizione 460 (quantità in cad 200) è da verificare.*

Risposta - Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in oggetto, si precisa che nel documento "el\_prezzi\_arch" è stata riportata una unità di misura "cad" per un mero errore materiale, mentre quella corretta è il "kW"

#### **Quesito N. 71**

In data 23 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*"Nel disciplinare di gara a pag. 12 punto 14 A1) "istanza di ammissione alla gara" al punto m) si riporta: "indicazione, ai sensi dell'art. 91, comma 3 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., delle attività di supporto alla progettazione che l'impresa intende affidare in subappalto, nei limiti di cui all'articolo sopra citato"essendo le attività di supporto alla progettazione: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, la sola redazione grafica degli elaborati progettuali;per il subappalto bisogna indicarle così come elencate o bisogna anche indicare chi eseguirà tali attività?"*

Risposta - Si precisa che nel Disciplinare di gara, a pag. 12, al **punto m)** viene espressamente richiesto: *"indicazione ai sensi dell'art. 91, comma 3 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., delle attività di supporto alla progettazione che l'impresa intende affidare in subappalto, nei limiti di cui all'articolo sopra citato"*, pertanto non occorre l'indicazione dei soggetti.

#### **Quesito N. 72**

In data 25 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*"Nel disciplinare di gara (punto 14 A2, Ipotesi B1, pagina 16) viene richiesta la dichiarazione da parte del concorrente di indicare il progettista qualificato di cui lo stesso intende avvalersi per le attività di progettazione. Si chiede di chiarire se con l'utilizzo del termine "intende avvalersi" si vuole fare specifico riferimento al disposto dell'art. 49 del D. Lgs. 163/06 "istituto dell'avvalimento", oppure alla possibilità da parte del concorrente di indicare o associare semplicemente in sede di offerta i progettisti ai quali intende affidare la progettazione*

Risposta - Si precisa che l'aspetto evidenziato riguarda semplicemente l'indicazione da parte dell'offerente del/i progettista/i qualificato/i (ipotesi B1) a svolgere la progettazione esecutiva.

Nel caso specifico la parola avvalersi non è riferita all'Avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

#### **Quesito N. 73**

In data 25 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda: *"Chiediamo se l'istanza va redatta con la forma congiunta o disgiunta?"*

Risposta - Si precisa che l'istanza può essere redatta in unico esemplare con le dichiarazioni di cui al par. 14A1) e segg. e con le dovute sottoscrizioni della costituenda A.T.I., oppure autonome istanze redatte dalla Mandataria e dalla Mandante/i. In entrambi i casi si richiama quanto indicato nel par. 14A1) e segg.del Disciplinare di gara.

#### **Quesito N. 74**

In data 25 ottobre u.s. un concorrente ha posto la seguente domanda:

*"Con la presente chiediamo chiarimenti sulla formulazione offerta economica e precisamente nell'offerta economica oltre al ribasso percentuale applicato sull'importo lavori a base di gara ed oneri di progettazione va indicato anche il ribasso percentuale applicato ai tempi di esecuzione lavori?"*

Risposta - Si precisa che occorre fare riferimento a quanto dettato a pagina 23 del Disciplinare di gara relativamente al Cronoprogramma e precisamente: *"- il Cronoprogramma temporale delle opere - il concorrente, considerata la specificità dell'opera oggetto dell'appalto, dovrà illustrare con apposita documentazione descrittiva (redatta in non più di 1 cartella in formato A4 di una sola facciata, interlinea 1,5 righe) ed eventuali specifici schemi grafici in formato A/3, le nuove modalità e soluzioni operative finalizzate a ottimizzare e ridurre i tempi per la realizzazione dell'intervento, secondo quanto indicato al punto 10.7"*.